

LAVORATORI IN MOBILITA' NON INDENNIZZATA (L. 236/93)

Se assumi uno dei lavoratori in mobilità non indennizzata ai sensi della l. n. 236/93, **(sempre che non si tratti di lavoratori collocati in mobilità, nei 6 mesi precedenti, da parte di impresa che al momento della sospensione presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo)** destinatari del Programma "PARI 2007" hai diritto ad accedere ai seguenti benefici, che variano a seconda del tipo di contratto che hai intenzione di stipulare:

Se assumi il lavoratore, qualunque sia la sua età anagrafica, con contratto di lavoro a tempo determinato, anche part-time, non superiore a 12 mesi,

la quota di contribuzione a tuo carico, per un periodo di **12 mesi**, sarà pari a quella prevista per gli apprendisti – art. 4, c. 1, d.l. n. 148/93, conv. In l. n. 236/93 - (l'aliquota apprendisti è pari al 10% della retribuzione imponibile, ovvero, se hai un numero di dipendenti pari o inferiore a 9, all'1,5% della retribuzione imponibile il primo anno, al 3% della retribuzione imponibile il secondo anno, al 10% della retribuzione imponibile dal terzo anno – art. 1, c. 773, l. n. 296/06)

In aggiunta, se disponibile,

avrà diritto a percepire un contributo alla formazione del lavoratore di importo compreso tra i 1.000,00 e i 5.000,00 euro – Programma PARI 2007 .

Se trasformi il contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, qualunque sia l'età del lavoratore,

la quota di contribuzione a tuo carico, per un ulteriore periodo di 12 mesi (complessivi **23 mesi**) sarà pari a quella prevista per gli apprendisti – art. 4, c. 1, d.l. n. 148/93, conv. In l. n. 236/93 - (l'aliquota apprendisti è pari al 10% della retribuzione imponibile, ovvero, se hai un numero di dipendenti pari o inferiore a 9, all'1,5% della retribuzione imponibile il primo anno, al 3% della retribuzione imponibile il secondo anno, al 10% della retribuzione imponibile dal terzo anno – art. 1, c. 773, l. n. 296/06)

In aggiunta, se disponibile,

avrà diritto a percepire, se disponibile, un contributo alla formazione del lavoratore di importo compreso tra i 1.000,00 e i 5.000,00 euro – Programma PARI 2007 .

In aggiunta, se disponibile,

avrà diritto a percepire un bonus assunzionale di € 10.000,00 – Programma PARI 2007, di cui € 5.000,00 a carico del Ministero del lavoro, all'atto dell'assunzione, ed € 5.000,00, a carico della Regione Campania, trascorsi 12 mesi dall'assunzione e previa verifica della sussistenza della stessa.

In alternativa alle suddette agevolazioni*, se disponibile a valere sul Fondo stanziato (200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010),

avrà diritto ad un credito di imposta mensile, per gli anni 2008, 2009 e 2010, pari

ad € 333,00, se il contratto a tempo indeterminato riguarda un lavoratore - in caso di contratto part-time, tale importo viene riproporzionato alle ore di lavoro prestate in misura inferiore rispetto all'orario normale previsto dal contratto nazionale,

ovvero,

ad € 416,00, se il contratto a tempo indeterminato riguarda una lavoratrice rientrante nella categoria di "lavoratore svantaggiato" (in caso di contratto part-time, tale importo viene riproporzionato alle ore di lavoro prestate in misura inferiore rispetto all'orario normale previsto dal contratto nazionale), **(1)** - (art. 2, c. 539-547, l. n. 244/07).

*** IL CREDITO DI IMPOSTA NON È CUMULABILE CON ALTRI AIUTI DI STATO** (D.M. 12 MARZO 2008)

(1) "lavoratore svantaggiato": qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti" - art. 2, lett. f), punto XI, del regolamento CE n. 2204/2002.

N.B. Sono considerate appartenenti all'area NUTS II le seguenti regioni: Lazio, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna - (DM 17 novembre 2005)

Se assumi il lavoratore, qualunque sia la sua età anagrafica, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time,

la quota di contribuzione a tuo carico, per un periodo di **18 mesi**, sarà pari a quella prevista per gli apprendisti – art. 4, c. 1, d.l. n. 148/93, conv. In l. n. 236/93 - (l'aliquota apprendisti è pari al 10% della retribuzione imponibile, ovvero, se hai un numero di dipendenti pari o inferiore a 9, all'1,5% della retribuzione imponibile il primo anno, al 3% della retribuzione imponibile il secondo anno, al 10% della retribuzione imponibile dal terzo anno – art. 1, c. 773, l. n. 296/06)

In aggiunta, se disponibile,

avrà diritto a percepire, se disponibile, un contributo alla formazione del lavoratore di importo compreso tra i 1.000,00 e i 5.000,00 euro – Programma PARI 2007 .

In aggiunta, se disponibile,

avrà diritto a percepire un bonus assunzionale di € 10.000,00 – Programma PARI 2007, di cui € 5.000,00 a carico del Ministero del lavoro, all'atto dell'assunzione, ed

€ 5.000,00, a carico della Regione Campania, trascorsi 12 mesi dall'assunzione e previa verifica della sussistenza della stessa.

In alternativa alle suddette agevolazioni*, se disponibile a valere sul Fondo stanziato (200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010),

avrà diritto ad un credito di imposta mensile, per gli anni 2008, 2009 e 2010, pari

ad € 333,00, se il contratto a tempo indeterminato riguarda un lavoratore - in caso di contratto part-time, tale importo viene riproporzionato alle ore di lavoro prestate in misura inferiore rispetto all'orario normale previsto dal contratto nazionale,

ovvero,

ad € 416,00, se il contratto a tempo indeterminato riguarda una lavoratrice rientrante nella categoria di "lavoratore svantaggiato" (in caso di contratto part-time, tale importo viene riproporzionato alle ore di lavoro prestate in misura inferiore rispetto all'orario normale previsto dal contratto nazionale), **(1)** - (art. 2, c. 539-547, l. n. 244/07).

* **SOGLIA “DE MINIMIS”**: l'importo complessivo di aiuti a ciascuna impresa non può essere superiore ad € 200.000,00 (€ 100.000,00 per le imprese di trasporto su strada) nell'arco di 3 esercizi finanziari.

Pertanto, le agevolazioni contributive ed economiche sono cumulabili nel rispetto di detta soglia.

**** IL CREDITO DI IMPOSTA NON È CUMULABILE CON ALTRI AIUTI DI STATO (D.M. 12 MARZO 2008)**

(1) **“lavoratore svantaggiato”**: XI qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti” - art. 2, lett. f), punto XI, del regolamento CE n. 2204/2002.

N.B. Sono considerate appartenenti all'area NUTS II le seguenti regioni: Lazio, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna (DM 17 novembre 2005).

(per la lettura della normativa di riferimento, si veda l'allegato 2)